

N. 104/14 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato

da

[REDACTED] con gli avv.ti M. Di Pumpo e R. Valtulina,

- attrice -

contro

[REDACTED]
- convenuta -

In punto: domanda di nullità del contratto

Conclusioni di merito delle parti:

Per l'attrice:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:

1. accertare e dichiarare la nullità del c/c n. 00966 per mancanza di forma scritta ad substantiam, così come disposto dall'art. 117, cc. 1 e 3, TUB;

2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 117 e 118 T.U.B. e 1283, 2697 e 1418 c.c., del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 00966 intestato a [REDACTED] S.r.l., relativamente all'applicazione della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, tassi ultralegali spese ed oneri



applicati nel corso dell'intero rapporto;

3. accertare e dichiarare l'illegittimità e l'illiceità delle pratiche di anatocismo, usura, applicazione di commissioni di massimo scoperto, di tassi ultralegali senza alcuna preventiva pattuizione, di tassi di interesse creditorî e debitorî decisi unilateralmente e indebito arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi sui c/c in esame;

4. accertare e dichiarare la non debenza dell'importo di € 3.843,25 in quanto relativo ad interessi addebitati due volte dalla Banca per le ragioni meglio spiegate in narrativa;

5. calcolare i rapporti di dare e avere tra le parti partendo dal c.d. «saldo zero»;

6. condannare la Banca al pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato di questo giudizio, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge. Salvo ogni altro diritto”

Per la convenuta:

“IN VIA PRELIMINARE:

- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiararsi l'intervenuta prescrizione estintiva decennale di qualsiasi diritto ripetitorio attoreo riferito a somme corrisposte alla Banca convenuta anteriormente al 17.04.2003;

IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:

- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingersi ogni domanda formulata da La [REDACTED] S.r.l. nei confronti della [REDACTED] S.p.a. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 31.12.2013 la società [REDACTED] S.r.l. ha convenuto in giudizio la [REDACTED] S.p.a., chiedendo, in via principale l'accertamento e la declaratoria della nullità del c/c n.00966 per mancanza di forma scritta *ad substantiam* e, per l'effetto, la



condanna della convenuta a restituire tutti gli interessi e le commissioni addebitate alla società correntista dall'apertura del conto corrente, pari a € 295.924,00. In via subordinata ha domandato l'accertamento della nullità e dell'inefficacia efficacia, per violazione degli artt.117 e 118 TUB e 1283, 2697 e 1418 c.c., del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 00966, relativamente all'applicazione della capitalizzazione trimestrale di interessi e competenze all'addebito di interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, tassi ultralegali, spese e oneri in assenza di preventiva pattuizione, nonché l'illegittimità ed illiceità delle pratiche di anatocismo, usura ed applicazione di cms, tassi ultralegali e tassi di interesse creditori e debitori unilateralmente decisi. Sempre in via subordinata ha chiesto l'accertamento della non debenza dell'importo di € 3.843,25, relativo ad interessi addebitati due volte dalla Banca. In ogni caso ha chiesto la condanna della Banca al pagamento di una somma pari al contributo unificato del giudizio, attesa la mancata partecipazione dell'istituto di credito alla procedura di mediazione senza giustificato motivo, e delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta del 05.03.14 si è costituita in giudizio la [REDACTED]

[REDACTED], contestando integralmente le premesse e le conclusioni di cui all'atto di citazione poiché infondate sia in fatto che in diritto e chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata dalla società attrice, eccependo l'intervenuta prescrizione di ogni diritto ripetitorio.

In corso di causa, e più esattamente nel corso dell'udienza del 26 maggio 2015 (fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa), parte attrice ha espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda di ripetizione. Ne consegue che, da tale momento, l'unica domanda di merito formulata in via principale da parte attrice è rappresentata da quella di nullità/inefficacia del contratto di conto corrente (ciò in quanto l'attrice, in citazione, in via principale ha domandato di *"accertare e dichiarare la nullità del c/c n. 00966 (...) e per l'effetto condannare la Banca alla restituzione"* etc., mentre tutte le altre domande sono state formulate in via subordinata rispetto ad essa. Tali conclusioni non sono state modificate nelle memorie ex art.



183 c.p.c.. Venuta meno per rinuncia la domanda di restituzione, l'unica domanda svolta in via principale è rimasta quella relativa alla declaratoria di nullità).

Tale domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

Secondo l'attrice sussisterebbe la nullità *ex art.* 117 T.U.B. del contratto di conto corrente n. 00966 per omessa sottoscrizione da parte della [REDACTED] del modulo di conto corrente.

La copia del contratto prodotta in giudizio non reca la sottoscrizione per accettazione della banca.

Tale circostanza risulta pacifica tra le parti: la stessa banca, infatti, non ha contestato l'affermazione avversaria inerente la mancanza della firma da parte della convenuta.

A tal proposito va evidenziato che, come recentemente precisato dalla S.C., *“In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano; ne consegue che tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia "medio tempore" revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l'estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.), non più impegnativa per gli eredi”* (Cass. 24 marzo 2016, n. 5919).

Alla luce di tale principio di diritto, pertanto, la produzione in giudizio del contratto da parte del contraente che non l'ha sottoscritto non può che avere effetti contrattuali perfezionativi *ex nunc*, e non *ex tunc*, con la conseguenza che, nel caso di contratti di conto corrente, gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati prima del perfezionamento in giudizio del contratto devono ritenersi nulli perché presuppongono l'esistenza “a monte” di valide ed efficaci condizioni contrattuali.

Nel caso in esame, la Banca [REDACTED] ha prodotto il contratto di conto corrente in questione, sottoscritto unicamente dai correntisti, al momento della propria costituzione in giudizio,



unitamente al deposito della comparsa di costituzione e risposta. Pertanto, in ottemperanza al principio di diritto di cui sopra, posto che il contratto di conto corrente si è perfezionato solo in tale momento, ne deriva che il contratto in oggetto deve essere dichiarato nullo (e quindi improduttivo di effetti) fino al giorno della costituzione nel presente giudizio della Banca, con la conseguenza che gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati dalla [REDACTED]

[REDACTED] prima del perfezionamento del contratto devono ritenersi nulli in mancanza di valide ed efficaci condizioni contrattuali.

Stante l'accoglimento della (unica) domanda attorea formulata in via principale, non possono essere prese in considerazione tutte le domande svolte dalla stessa parte in via subordinata, in quanto l'espresso vincolo di subordinazione impone al giudice di esaminare le restanti domande solo in caso di rigetto della principale.

Parte attrice, invero, in corso di causa ha modificato le proprie originarie conclusioni, riformulando tutte le domande precedentemente proposte ma, diversamente da quanto posto in essere in precedenza, senza alcun vincolo di subordinazione.

Tale modificazione (sostanziale e ampliativa) delle proprie domande, tuttavia, è avvenuta in sede di precisazione delle conclusioni, e quindi ben oltre la scadenza della barriera preclusiva relativa alla rettifica delle conclusioni rassegnate (ovvero la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c.), con la conseguenza che tale modificazione è inammissibile in quanto tardiva.

Infine, come richiesto da parte attrice, la Banca convenuta deve essere condannata, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio poiché non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

A tal proposito, infatti, nel corso del presente processo la convenuta non ha fornito alcuna valida giustificazione in tal senso limitandosi ad affermare di non aver partecipato alla mediazione avendo già esposto le proprie ragioni e stante l'infondatezza delle pretese della controparte.



Stante la reciproca soccombenza (determinata dall'accoglimento della prima domanda principale attorea e dalla rinuncia – peraltro posta in essere solo nelle fasi finali del processo - della stessa parte alla seconda domanda principale), le spese di lite sono compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
dichiara che il contratto di conto corrente n. 00966, stipulato dalle parti, è inefficace fino al giorno della costituzione in giudizio della convenuta;
rigetta nel resto;
compensa fra le parti le spese di lite;
condanna la convenuta, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 2.102.

Bergamo, 14 gennaio 2017

Il Giudice
(dott. Andrea Carli)

